

Capitolato di Affitto
DELLE MALGHE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATE "ALPE MAGNOLTA", "ALPE
MAGNOLA" E "ALPE NEMBRA", POSTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI APRICA

PREMESSA

Il presente capitolato è parte integrante del contratto stipulato in data [] tra () e il titolare/legale rappresentante dell'azienda agricola [] con sede in [] ([]) e disciplina l'**attività d'alpeggio** nell'alpe/ malga "**ALPE MAGNOLTA**", "**ALPE MAGNOLA**" E "**ALPE NEMBRA**", di proprietà del Comune di Aprica per le stagioni di pascolo novembre 2026 31/10/2032.

Azienda agricola [] con sede in [] ([]) di seguito indicato come **affittuario**
Comune di Aprica di seguito indicato come **Concedente**

Art. 1 CONSEGNA, RICONSEGNA E VIGILANZA

All'inizio e alla scadenza del contratto sarà redatto in contraddittorio tra le parti, rispettivamente un verbale di consegna e un verbale di riconsegna della malga/alpe, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature del Comune, nonché la verifica dell'adempimento delle norme previste nel presente capitolato. Copia dei verbali verrà consegnata all'affittuario.

In sede di riconsegna, se non saranno stati rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale verrà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati al Comune e per l'eventuale arredo mobile, attrezzatura e corredo che l'affittuario potrà lasciare a propria discrezione, se ritenuta idonea dal Comune.

Art. 2 DURATA DELLA MONTICAZIONE E CARICO DI BESTIAME

Il periodo di monticazione potrà iniziare a partire dal mese di giugno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee e terminare il 30 settembre .

Il carico ottimale previsto per la malga/alpe è rapportato a 60/90 giorni di pascolo. Il carico ottimale è di **60 UBA (indicare/suddividere per tipologia)**

- a) Alpe Magnolta n. 10
- b) Malga Alpe Magnola n 25;
- c) Malga Alpe Nembra n 25;
- d) Nell'Alpe Magnola è ammesso il caricamento di n 20 unità ovine;

e) Non è ammessa e prevista la presenza e l'allevamento di suini

La determinazione di una unità U.B.A. avviene secondo i seguenti parametri:

- a) 1 vacca da latte = 1 U.B.A.;
- b) 1 bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.;
- c) 1 bovino da 6 mesi a 2 anni = 0.6 U.B.A.
- d) 1 equino sopra 1 anno = 1 U.B.A.;
- e) 1 equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.;
- f) 1 pecora = 0,15 U.B.A.;
- g) 1 capra = 0,15 U.B.A.

per tutta la durata della stagione di monticazione e per tutti gli anni, un carico maggiore potrà essere consentito a seguito di specifici miglioramenti ambientali concordati.

Per garantire la buona conservazione del pascolo l'affittuario dovrà monticare il carico stabilito, con una tolleranza del 10% (calcolato tenendo conto delle U.B.A. realmente monticate e delle giornate di pascolo) salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare a seguito di accertamento dell'autorità veterinaria della non idoneità del bestiame a monticare e purché questo evento venga a conoscenza del proprietario del bestiame non più di 45 giorni prima della data di monticazione.

L'amministrazione si riserva di fare il controllo del carico e l'affittuario dovrà fornire la necessaria assistenza e documentazione eventualmente richiesta.

Art. 2.1 INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLE MALGHE

1. Malga "Alpe Magnolta".

Detta malga risulta fisicamente così conterminata:

- a nord il confine inizia sotto la strada che parte dalla Bocca Vallone e dà alla Nascita, congiungendosi, poi, alla strada del Roccolo e dal roccolo seguendo la strada detta della Corna Alta, fino sopra i prati della Corna stessa,
- a est dall'ambito del Palabione;
- a sud dall'Alpe Magnola;
- a ovest dalla linea diretta "Corna Alta" – "Prati Gambuer"

La Malga "Alpe Magnolta" risulta, catastalmente, insistere sui sottoindicati mappali di proprietà del Comune di Aprica:

foglio 25 mappali n 2, 3, 6, 7, 8, 37, 39, 40 della superficie complessiva di Ha 53 circa.

2. Malga "Alpe Magnola".

Detta malga risulta fisicamente così conterminata:

- a nord Valgei degli Egai (o Valle della Sciuca), dalla confluenza con la Valle Belviso fino alla sua origine, quindi fino al Monte Filone;
- a est confini della Provincia di Sondrio;
- a sud Valle Carognera;
- a ovest Valle Belviso.

La Malga "Alpe Magnola" risulta, catastalmente, insistere sui sottoindicati mappali di proprietà del Comune di Aprica:

foglio 25 mappali n 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. Foglio 24 mappali n 10, 15, 16, 17, foglio 26 mappali n 125, 126, 127, 128 della superficie complessiva di Ha 270 circa.

Risulta escluso dall'ambito riferito alla Malga Alpe Magnola il mappale n 20 foglio 25 relativo al Bivacco Aprica in loc. Corna dei Cavalli e relativa pertinenza.

3. Malga "Alpe Nembra".

Detta malga risulta fisicamente così conterminata:

- a nord Valle Carognera;

-a est Cima Cadin, Bocchetta del Torsolazzo confini della Provincia di Sondrio;
-a sud Nembra e Frera di Teglio;
-a ovest comune di Teglio Frera e Valle Belviso.

La Malga “Alpe Nembra ” risulta, catastalmente, insistere sui sottoindicati mappali di proprietà del Comune di Aprica:

foglio 27 mappali n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 della superficie complessiva di Ha 311 circa.

4. I confini fisici su descritti si intendono di massima e, occorrendo, verranno precisati mediante croci in minio da applicarsi su pietra o su piante.
5. Detti confini si intendono riferiti al periodo di alpeggio estivo, precisando che il pascolo deve avvenire sempre all'interno dei confini stessi.
6. Il pascolo limitrofo ai prati della Corna alta rimane libero.
7. Il pascolo primaverile è ammesso, al piede della montagna, fino al 30 giugno.
8. Il fabbricato distinto a foglio 25 mappale n 40, denominato “Baitina Magnolta”, destinato allo svolgimento di attività di agriturismo Magnolta, l'area di pascolo è limitata a una superficie pari a 1/5 dell'intera superficie e dovrà seguire un ciclo di rotazione tale da garantire fruibilità e libertà assoluta di accesso e da parte di chiunque, nella restante parte dell'Alpe . fermo restando l'obbligo, in capo all'affittuario, di sfalcio periodico e di manutenzione in ragione dell'esigenza di tutela della vocazione turistica La baitina Magnolta dovrà pertanto essere adeguatamente arredata e allestita a cura e spese dell'affittuario.
9. Il fabbricato distinto a foglio 25 mappale n 22, denominato “Stallone Magnola” necessita, allo stato, di un intervento di consolidamento statico con rifacimento del tetto, attualmente inagibile

Art. 3 MANUTENZIONI

Tutte le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice civile sono a carico dell'affittuario, così come ogni altra riparazione riguardante gli impianti e i servizi.

In queste riparazioni sono comprese la manutenzione delle attrezzature di dotazione dei fabbricati, la conservazione in stato di buon uso di tutti i serramenti, degli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento, la sostituzione delle tegole rotte e di lamiere danneggiate, (sostituzione da effettuarsi tempestivamente e comunque entro tre mesi dalla scoperta della rottura o avaria), il ripristino della funzionalità degli acquedotti, la pulitura delle opere di presa, lo spurgo delle fosse biologiche, la manutenzione della viabilità di servizio.

All'affittuario competono le opere di miglioramento dei pascoli, le cui tipologie e quantità sono indicate nel verbale di consegna.

Nel caso in cui la verifica attestasse una insufficiente manutenzione o danni causati da insufficiente controllo o comunque danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto all'affittuario che, entro **quindici giorni**, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dall'amministrazione da intendersi come tassative.

Il comune si sostituirà all'affittuario, qualora questi non vi provveda e il relativo costo dovrà essere rimborsato entro trenta giorni dall'avvenuta riparazione; in caso contrario sarà prelevato dal deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato dall'affittuario.

In ogni caso verranno applicate le penalità di cui al successivo articolo 11.

Il comune potrà eseguire in qualsiasi momento riparazioni, che abbiano carattere d'urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo al affittuario anche se questi, per effetto di esse, subisca incomodi per oltre 20 giorni, derogandosi così al disposto dell'art. 1584 del C.C.

Il periodo di esecuzione degli interventi non urgenti dovrà invece essere concordato fra Comune e l'affittuario.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo al Comune in ordine alla gestione degli immobili, la cui manutenzione è a carico dell'affittuario. Quest'ultimo dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in affitto e la loro migliore manutenzione.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo, colpa grave dell'affittuario sono a carico dello stesso.

Art. 4 MIGLIORIE E CONTRIBUTI

Il Comune ha facoltà, anche durante il periodo di affitto, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria della viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.). Gli interventi dovranno essere comunicati all'affittuario con lettera con almeno 30 giorni di anticipo.

A seguito di tali interventi verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del servizio e/o di valore dei fabbricati, con eventuale adeguamento del canone di affitto della malga/alpe.

Tutte le migliorie eseguite da parte dell'affittuario dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

In caso di ottenimento da parte dell'affittuario di finanziamenti e/o contributi di qualsiasi natura e provenienza non potranno in alcun modo costituire obbligo per il Comune ai fini di un eventuale prolungamento della durata dell'affitto.

Al termine del contratto di affitto non è dovuto dal comune alcun indennizzo o compenso all'affittuario né a titolo di avviamento né a qualsiasi altro titolo, anche per eventuali migliorie ed addizioni apportate nel corso della concessione se non diversamente pattuito per iscritto nell'atto autorizzativo delle migliorie stesse.

Art. 5 RIDUZIONI DEL CANONE DI AFFITTO

Il canone potrà essere ridotto fino ad un massimo del 50 % dell'importo di aggiudicazione, in relazione al raggiungimento da parte dell'affittuario di specifici obiettivi di qualità.

Tali obiettivi potranno essere proposti dall'affittuario entro il 30 giugno mediante comunicazione scritta al comune.

Previa autorizzazione l'affittuario potrà provvedere all'acquisto di eventuali dotazioni o a effettuare interventi manutentori straordinari inerenti al miglioramento funzionale dell'attività d'alpeggio, portando il costo in detrazione dal canone fino ad un massimo del 50 % dell'importo di aggiudicazione, previo accordo con l'Amministrazione Comunale

Gli acquisti e gli interventi effettuati se autorizzati, dovranno essere opportunamente documentati con regolare fattura e rimarranno in disponibilità al comune.

Entro il 30 settembre di ogni anno, pena l'esclusione dei benefici di riduzione, l'affittuario dovrà inoltrare al comune una relazione comprovante la realizzazione di tutti o di parte degli interventi concordati per gli obiettivi di qualità, corredata da adeguata documentazione, nonché eventuali fatture quietanzate relative all'acquisto di dotazioni e/o interventi manutentori straordinari concordati.

Art. 6 OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL’AFFITTUARIO

Personale

La gestione della malga/alpe dovrà essere esercitata dal titolare della concessione e/o dai propri familiari o da lavoratori dipendenti dell’azienda concessionaria.

L’ affittuario o i propri familiari o dipendenti, dovranno essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività previste dal contratto e dal presente capitolato ivi inclusa quella per la conduzione dell’attività di agriturismo nell’edificio “baitina Magnolta” facente parte della omonima malga sia nel periodo estivo sia nel periodo invernale .

È fatto obbligo al gestore nello svolgimento delle attività oggetto della concessione di applicare tutte le normative previdenziali, assistenziali e assicurative previste in materia, così come l’applicazione dei contratti lavorativi vigenti per il personale assunto.

Il personale presente in alpe/malga dovrà essere commisurato alla consistenza del bestiame monticato

all’impegno connesso con il buon svolgimento delle attività previste quali quelle casearie (ove esercitate)

all’attività di gestione dell’agriturismo “baitina Magnolta” .

Danneggiamenti

Qualunque danneggiamento degli stabili e delle attrezzature andrà segnalata immediatamente al comune.

Durante il periodo di esecutività del contratto, l’affittuario sarà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non comprovi la propria estraneità.

Utenze

Entro 15 giorni dall’aggiudicazione l’affittuario dovrà provvedere alla voltura a proprio nome utenze di servizio installate c/o Baitina Magnolta (acqua, luce eccc..)

Interventi sul territorio

L’affittuario è tenuto a mantenere in maniera decorosa la superficie di pascolo in particolare dell’ Alpe Magnolta maggiormente frequentato, con interventi di sfalcio delle aree non pascolate lungo i percorsi turistici , con la manutenzione dell’esistente viabilità VASP “Strada Magnolta -Veneroccolo” dalla stazione di arrivo della cabinovia e collegamenti con il Palabione e pulizia del bosco con la rimozione delle alberature danneggiate e/o pericolanti.

L’affittuario è tenuto a concludere la stagione di monticazione con eventuali necessarie opere di trinciatura delle superfici destinate durante il periodo invernale ad a aree sciabili

Altri adempimenti

L’affittuario è tenuto a conservare i confini ed i limiti delle alpi/malghie pascolive non permettendo che si introducano abusi o servitù passive di transito o per l’abbeverata del bestiame o altro, dando in ogni caso pronto avviso al comune di qualsiasi fatto che dia luogo a necessità o convenienza di provvedimento nell’interesse del comune.

L’affittuario dovrà comunicare prima della monticazione, il numero dei capi di bestiame da monticare distinti per tipologia, la data della monticazione e quella presunta di smonticazione.

La monticazione e smonticazione dovrà essere effettuata percorrendo le vie di accesso consuetudinarie preventivamente indicate e prescritte in sede di consegna, adottando i provvedimenti necessari ad impedire che il bestiame vaghi nelle proprietà altrui.

L'affittuario dovrà ottenere il preventivo assenso per l'apposizione di indicazioni, cartelli, tabelle, insegne e similari. L'eventuale produzione di materiale illustrativo a carattere informativo e/o pubblicitario avente a soggetto la malga/alpe in concessione dovrà essere preventivamente autorizzata dal comune.

L'affittuario a fine del periodo di concessione dovrà riconsegnare i fabbricati in perfette condizioni manutentive salvo la normale usura; i locali dovranno essere puliti e sgomberi da qualsiasi materiale o attrezzatura di proprietà del affittuario almeno quindici giorni prima della scadenza.

Art. 7 OBBLIGHI PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' D'ALPEGGIO

L'affittuario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi specifici delle attività d'alpeggio:

Attività di utilizzo del pascolo

- a) Il mantenimento e la gestione del pascolo andranno effettuati nel rispetto degli artt. 57 (limiti al pascolo in bosco), 68 (modalità di pascolo) e 69 (Pascolo eccessivo) del Regolamento regionale n° 5 del 20 luglio 2007 (Norme Forestali regionali) e successive modifiche ed integrazioni.
- b) L'utilizzazione del pascolo andrà condotta in modo da sfruttare razionalmente tutta la superficie disponibile.
- c) La compartimentazione del pascolo avverrà di norma mediante utilizzo di recinzioni elettrificate che dovranno essere opportunamente segnalate.
- d) I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione e, eventualmente, per la protezione del bestiame, potranno essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi deve essere limitato al raduno del bestiame e alla guardiania, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi devono essere sempre gestiti custoditi al fine di non costituire pericolo per eventuali persone in transito.
- e) La presenza di recinzioni elettrificate anti-predazione, dissuasori acustici e/o di cani da guardiania deve essere segnalata con appositi cartelli e posizionati in maniera ben visibile da eventuali escursionisti o visitatori.

Rispetto delle norme sanitarie

L'affittuario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni Sanitarie e di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività d'alpeggio sia in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:

- dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffusive;
- caricare bestiame provvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza;
- usare correttamente i medicinali veterinari come previsto dalla specifica normativa vigente e custodirli in apposito armadio;

Art. 8 OBBLIGHI MANUTENTORI

In conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, l' affittuario ha l'obbligo di:

1. effettuare la manutenzione ordinaria della strada di accesso all'alpe mediante periodiche ricariche con ghiaia del fondo stradale e ripuliture delle canalette di sgrondo;
2. effettuare la manutenzione ordinaria dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
3. effettuare alla fine della stagione d'alpeggio: lo svuotamento degli impianti idrici dei fabbricati e delle vasche di abbeverata, provvedendo altresì ad immettere liquido antigelo negli impianti sanitari dei fabbricati; la protezione di parti particolarmente delicate di impianti, gruppi elettrogeni, ecc.; la pulizia e riordino complessivo dei locali
4. riportare a valle i rifiuti non biodegradabili, affidandoli al servizio raccolta rifiuti solidi urbani.
5. mantenere l'ordine, il decoro e la funzionalità dei fabbricati e delle loro aree di pertinenza.
6. mantenere in efficienza eventuali dispositivi anti-predazione ricevuti in comodato d'uso gratuito.
7. eseguire lo sfalcio periodico e di manutenzione dell'Alpeggio Magnolta (ove non pascolato) in ragione dell'esigenza di tutela della vocazione turistica, anche estiva, che lo stesso ha assunto

Art. 9 DIVIETI

Durante il periodo della concessione, nello svolgimento dell'attività d'alpeggio è vietato:

1. l'asportazione del letame prodotto dal bestiame durante la monticazione in alpe;
2. alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nella malga;
3. aprire nuove strade di accesso od interne senza il permesso ed il nulla osta delle competenti autorità;
4. consentire il transito di bestiame estraneo se non previa autorizzazione;
5. il pascolo vagante;
6. la mandatura del bestiame per un raggio di almeno 50 m. attorno alle baite adibite a ricovero del personale;
7. il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove la cotica erbosa presenti segni di degrado;
8. la circolazione di tutti i veicoli non autorizzati;
9. mutare gli usi, sublocare o cedere tutti o parte dei fabbricati, anche gratuitamente, senza autorizzazione;
10. esporre insegne o scritte all'esterno dei fabbricati, far eseguire mutamenti nei locali e agli impianti in essi esistenti senza preventivo consenso scritto;
11. organizzare o collaborare a manifestazioni o ad attività nell'ambito del territorio comunale che provochino disturbo, arrechino danni all'ambiente;
12. bruciare rifiuti solidi urbani e di qualsiasi altro genere.

Art. 10 OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico Del comune i seguenti oneri:

1. concedere gratuitamente la legna da ardere per gli usi domestici, nonché il legname eventualmente occorrente con spese conseguenti a carico dell' affittuario;
2. realizzare i miglioramenti fondiari, gli interventi di manutenzione straordinaria del pascolo e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio, delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, nonché attività di sperimentazione compatibilmente con le risorse disponibili, avvalendosi per quanto possibile e compatibilmente con le normative vigenti, della disponibilità remunerata di personale ed attrezzature dell' affittuario;

Art. 11 INADEMPIENZE E PENALITA'

Per gli inadempimenti degli obblighi precisati negli articoli del Contratto e del presente Capitolato, il comune , oltre ai richiami verbali potrà effettuare richiami scritti e per ripetute inadempienze o inadempienze non sanabili durante la stagione di pascolo in cui sono state rilevate potrà applicare le penalità descritte nella seguente tabella:

Articolo	Infrazione	Importo penale
Art. 3 e 4 del Contratto	Mancato rispetto degli impegni gestionali sottoscritti nella offerta per l'aggiudicazione del pascolo, non dipendenti da cause di forza maggiore. (solo nel caso di concessione con asta pubblica)	Fino ad un massimo del 30% del canone annuale
	Pagamento effettuato in ritardo sulle scadenze fissate.	Pagamento degli interessi di mora a tasso convenzionale
Art. 1 del Capitolato	Mancato rispetto dei divieti stabiliti nel verbale di consegna.	Da € 100,00 a 200,00 per ogni divieto non rispettato
Art. 2 del Capitolato	U.B.A. mancanti od eccedenti la tolleranza del 10%.	Per ogni U.B.A. penalità data da: canone di aggiudicazione/n° U.B.A. previste ottimali
Art. 3 del Capitolato	Mancata manutenzione ordinaria annuale dei fabbricati e delle infrastrutture.	€ 200,00 (duecento/00)
Art. 7 del Capitolato	Mancato rispetto degli oneri particolari per la gestione dell'alpeggio.	Minimo € 50 (cinquanta/00) massimo € 200 (duecento) per infrazione in relazione alla gravità
Art. 8 e 9 del Capitolato	Mancato rispetto degli obblighi manutentori e dei divieti.	€ 200 (cento) per infrazione

La contestazione delle inadempienze e delle relative penali verrà notificata per iscritto ed il affittuario avrà tempo 15 giorni per rimediare dove possibile o per versare, tramite apposito bollettino di PagoPa, il corrispettivo delle penalità.

Decorso infruttuosamente tale termine il comune potrà attingere alla cauzione, la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte del affittuario.

Lì, _____ 20[]

Per il Comune _____

Per l'affittuario _____

Il rappresentante dell'OOPP del affittuario _____